

D.M. 15 marzo 1993 ⁽¹⁾.

Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1993, n. 87.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#), recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Ritenuta la necessità di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante ferrovie in concessione od in gestione commissariale governativa, tranvie e filovie, metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria, nonché mediante servizi automobilistici, le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali fisici e morali delle persone da proporre a tali servizi e la nomina dei sostituti;

Decreta:

1. Generalità.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli impianti in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli effetti delle stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie:

I) Ferrovie in concessione od in gestione commissariale governativa;

II) Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria;

III) Tranvie;

IV) Filovie;

V) Autolinee ⁽³⁾.

2. Nel seguito con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla U.S.T.I.F. gli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C.; con la sigla *D.P.R. n. 753/80* è indicato il [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#) .

(3) La voce Autolinee è stata soppressa dall'articolo unico, [D.M. 30 luglio 1993](#) (Gazz. Uff. 14 agosto 1993, n. 190), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Requisiti del direttore dell'esercizio.

1. Per poter espletare le funzioni di direttore dell'esercizio, ai sensi dell'*art. 89 del D.P.R. n. 753/80* , l'interessato deve possedere i seguenti requisiti:

1) Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) aver assolto gli obblighi di leva;

c) pieno godimento dei diritti politici.

2) Requisiti fisici:

a) età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65;

b) requisiti fisici indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

3) Requisiti tecnico-professionali:

laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonché esperienza specifica con mansioni direttive nel settore dei trasporti ad

impianti fissi di cui all'art. 1 del presente decreto maturata presso un'azienda esercente o presso la M.C.T.C., per un periodo non inferiore al seguente numero di anni:

anni tre per le categorie III e IV;

anni cinque per le categorie I e II.

[Per i servizi automobilistici è richiesta un'esperienza specifica nel settore non inferiore ad anni tre] ⁽⁴⁾.

4) Requisiti morali:

a) non aver riportato sentenze penali di condanna, né sentenze di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti;

b) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o altra azienda di trasporto, o decaduto dall'impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), nonché ai sensi della [legge 18 gennaio 1992, n. 16](#).

(4) Periodo soppresso dall'articolo unico, [D.M. 30 luglio 1993](#) (Gazz. Uff. 14 agosto 1993, n. 190), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

3. Documentazione per richiedere l'assenso o il nulla osta per la nomina del direttore dell'esercizio.

1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. [90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80](#), per la nomina a direttore dell'esercizio, l'azienda esercente o i competenti organi regionali nel caso di servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali presentano al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C. apposita istanza allegando i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali presso il comune di appartenenza;

2) certificato di iscrizione all'ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali;

5) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza, relativo al possesso dei requisiti fisici di cui all'allegato 1:

6) documento dal quale risulti la posizione nei confronti degli obblighi militari;

7) *curriculum* delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte, corredato da stati di servizio e dalle relative attestazioni;

8) copia della disposizione con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente, in caso di nomina della persona proposta a direttore dell'esercizio per l'impianto o gli impianti di cui trattasi, esplicitamente gli attribuisce i poteri e gli strumenti di cui all'*art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80* ;

9) dichiarazione con la quale l'interessato, in caso di nomina, accetta espressamente l'incarico.

In luogo delle certificazioni di cui ai punti 1), 2), 6), potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* .

2. I documenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del precedente primo comma, ove prodotti, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza di cui allo stesso primo comma.

3. Il competente U.S.T.I.F. trasmette la documentazione di cui sopra alla Direzione generale M.C.T.C. esprimendo al riguardo il proprio parere.

4. Rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico.

1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'*art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80* per la nomina a direttore di esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale M.C.T.C.

2. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'[art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80](#) , è trasmesso ai competenti organi regionali, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale della M.C.T.C.

5. Sostituzione del direttore dell'esercizio.

1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del direttore dell'esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente, per rinuncia dell'interessato, o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, l'azienda ne dà comunicazione scritta al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno sessanta giorni prima della cessazione dell'incarico.

2. Nell'eventualità di revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'[art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80](#) , l'autorità che ha disposto tale revoca fissa altresì il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

3. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti primo e secondo comma, l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore dell'esercizio e presentare la documentazione prevista al precedente art. 3 per ottenere l'assenso od il nulla osta tecnico per tale nomina.

4. Il direttore dell'esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino a quando non sia effettivamente subentrato il nuovo direttore dell'esercizio.

5. L'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente.

6. Sostituto del direttore dell'esercizio.

1. Il direttore di esercizio entro trenta giorni dalla sua nomina deve designare, ai sensi dell'*art. 91, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80*, e previo il benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, al quale affidare temporaneamente le proprie funzioni.

2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta del sostituto del direttore di esercizio di un impianto è lasciata al responsabile giudizio del titolare, che, in relazione a quanto disposto dall'*art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80*, risponde di tale scelta anche agli effetti della idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni ed i particolari adempimenti ad esso affidati.

3. Della nomina di cui al precedente primo comma, il direttore dell'esercizio dà tempestiva comunicazione scritta al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C. che ne prende atto, nonché ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.

4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di direttore dell'esercizio dal titolare al sostituto e viceversa, deve ogni volta essere registrato su apposito libro-giornale, a cura di cui subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e dell'ora.

7. Ascensori e scale mobili.

1. La direzione dell'esercizio degli ascensori e scale mobili ed impianti assimilati facenti parte integrante di sistemi di trasporto pubblico esercitati mediante linee delle categorie I e II di cui all'*art. 1* del presente decreto, può essere svolta dal direttore dell'esercizio di questi ultimi, in deroga alle disposizioni di cui al *decreto ministeriale 5 giugno 1985* avente titolo «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri».

8. Incompatibilità.

1. Fatte salve tutte le incompatibilità derivanti da legge dello Stato, il direttore dell'esercizio può partecipare o accettare incarichi in società costituite a scopo di lucro, previo parere favorevole dell'organo di amministrazione aziendale.

9. Disposizioni transitorie.

1. Coloro che, sprovvisti del titolo di studio di cui all'art. 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in base alle precedenti disposizioni in materia, abbiano già ottenuto il gradimento per esercitare le mansioni di direttore di esercizio, possono ottenere conferma dell'assenso o del nulla osta tecnico ad espletare l'incarico, purché l'azienda nomini un assistente tecnico ai sensi dell'[art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80](#) avente il titolo di studio richiesto all'art. 2 (nonché esperienze specifiche nel settore, maturate per periodi non inferiori alla metà rispetto a quelli stabiliti nel citato art. 2) ⁽⁵⁾.

Al fine della conferma dell'assenso o del nulla osta tecnico predetti, l'azienda entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C., apposita istanza su carta legale, allegando la seguente documentazione:

1) documenti comprovanti che l'interessato, ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, ha effettivamente svolto le funzioni di direttore di esercizio;

2) certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato secondo quanto previsto per le visite di revisione nell'allegato 1 al presente decreto;

3) certificato di nascita dell'interessato;

4) copia dell'istanza con la quale è stato chiesto il gradimento sull'assistente tecnico, corredato dalla necessaria documentazione.

2. Sulla base della documentazione esibita, la Direzione generale della M.C.T.C. rilascia il richiesto assenso o nulla osta tecnico.

3. Salvo il caso considerato al precedente comma 1 del presente articolo, sono da intendersi confermati tutti gli assensi dati sulla base della precedente normativa nei confronti dei direttori dell'esercizio già in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Fino alla costituzione delle società per azioni di cui all'[art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 385](#), ed al riassetto del settore del trasporto pubblico locale,

per il sostituto del direttore di esercizio di cui al precedente art. 6 può prescindere dal possesso del titolo professionale pari a quello del direttore di esercizio ⁽⁶⁾.

(5) La dizione tra parentesi è stata soppressa dall'articolo unico, *D.M. 30 luglio 1993* (Gazz. Uff. 14 agosto 1993, n. 190), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Comma aggiunto dall'articolo unico, *D.M. 30 luglio 1993* (Gazz. Uff. 14 agosto 1993, n. 190), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

10. Abrogazioni.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Allegato 1

REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

Prescrizioni generali

1. Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore dell'esercizio devono possedere sana costituzione, senza menomazioni o mutilazioni degli arti, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.
2. Nelle visite per l'accertamento iniziale dell'idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei solo se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.
3. Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prescritta hanno l'obbligo, durante l'espletamento delle proprie funzioni sull'impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte.

4. Per coloro che raggiungono il visus naturale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l'uso di una lente per l'altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente, è consentito l'uso di una lente a contatto per l'occhio con ridotta acutezza visiva.

5. Il senso cromatico è da ritenere «soddisfacente», quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.

6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione auditiva possono essere effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.

(Si omette l'allegato 2)